

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-969 del 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MAER s.a.s. per impianto destinato ad attività di produzione galleggianti da pesca in legno e poliuretano ubicato in via Veneto 8, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-1025 del 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                             |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MAER s.a.s. per impianto destinato ad attività di produzione galleggianti da pesca in legno e poliuretano ubicato in via Veneto 8, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MAER s.a.s. per l'impianto destinato ad attività di produzione galleggianti da pesca in legno e poliuretano sito a Ozzano dell'Emilia, in via Veneto 8, c.a.p. 40064, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia;
  - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>3</sup>;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
- 5) Obbliga la MAER s.a.s. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

## Motivazione

- La MAER s.a.s., C.F. e P.IVA 01651291203, con sede legale a Ozzano dell'Emilia, in via Veneto 8, c.a.p. 40064, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Serena Bazzani, in qualità di procuratore speciale di MAER s.a.s. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena Idice in data 21/6/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena Idice, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 133773 del 30/8/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 24250/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 83247 del 14/9/2021 agli atti di Arpae prot. 141686 del 15/9/2021, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena Idice il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 145210 del 21/9/2021, ha richiesto integrazioni per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il Comune di Ozzano dell'Emilia con propria nota prot. 18402 del 28/9/2021, agli atti di Arpae con prot. 150073 del 29/9/2021, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena Idice ha trasmesso le integrazioni presentate dalla MAER s.a.s. in data 13/12/2021, con nota agli atti di Arpae prot. 191301 del 14/12/2021.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 4780 del 13/1/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C - impatto acustico pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 25/2/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali** <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>7</sup> Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della MAER s.a.s. ubicato in via Veneto 8, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” (bagni e servizi).

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti in pubblica fognatura bianca.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 83247 del 14/9/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 18402 del 28/9/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena Idice in data 21/6/2021.

*Pratica Sinadoc 24250/2021. Documento redatto in data 25/2/2022*



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951

internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [ambiente@comune.ozzano.bo.it](mailto:ambiente@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 16512/2021  
Fascicolo 2021/06.09.01/14

**AUA N. 92**  
**DITTA MAER Sas**  
**Via Veneto n. 8**  
**OZZANO DELL'EMILIA**  
**PRATICA SUAP 451/2021**

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: Parere in merito all'istanza di nuova AUA per l'immobile della Ditta “MAER Sas”, sito in Via Veneto n. 8 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 451/2021 – Registro n.ro 92/2020.**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione scarichi, emissioni in atmosfera e comunicazione in materia acustica – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 21/06/2021 prot. 10483 dal Sig. Querzola Marco cod. fisc. QRZMRC71A25A944G, in qualità di rappresentante legale della Ditta “Maer Sas di Querzola Marco” avente sede legale a Ozzano dell'Emilia in Via Veneto n. 8, P.IVA 01651291203, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Veneto n. 8 con attività di fabbricazione di articoli sportivi;

Vista la nota prot. n. 16512 del 31/08/2021, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 14/09/2021 Prot. Gen. 83247, pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 21/09/2021 prot. 17919, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che l'immobile oggetto dell'istanza è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Veneto n. 8 e risulta identificato catastalmente al F. 23 Map. 75 sub. 44;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “*ASP1: ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;

- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- l'art. 8 della L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);

### **ESPRIME**

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in in Via Veneto n. 8 nel quale ha sede la Ditta “Maer Sas di Querzola Marco” in merito alle matrici autorizzazione scarichi e emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata all'istanza in cui si evince che durante tutte le attività lavorative vengono rispettati i limiti di emissione acustica diurni e notturni così come indicati dalla Classificazione acustica comunale.

**a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 14/09/2021 Prot. Gen. 83247 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 21/09/2021 prot. 17919, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- sia rispettato il parere di Arpae in corso di acquisizione attraverso il competente SUAP;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**  
*dott.ssa Maura Tassinari*

*(documento firmato digitalmente)*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
PEC: [unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

Modena, 14 settembre 2021  
Prot. n. 0083247/21

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera spa      Data prot.: **30/08/2021**      Num. prot.: **78810**  
PA&S 92/2020

**Oggetto: Istanza di richiesta Autorizzazione Unica Ambientale – AUA**  
**Ditta richiedente: “MAER SAS” Via Veneto n° 8 in Comune di Ozzano dell’Emilia (BO)**  
*Unione dei Comuni Savena – Idice -SUAP Associato*  
**Prot. 2021/0014019 – Pratica SUAP n. 451/2021**  
*Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta parere di competenza per il rilascio di autorizzazione AUA ai sensi del DPR 59/2013 e D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i..*

In merito all’istanza di richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Marco Querzola codice fiscale QRZMRC71A25A944G, in qualità di rappresentante legale della ditta “**MAER SAS**” cod. fisc./p.IVA 01651291203 con sede e stabilimento produttivo in via Veneto n° 8 in comune di Ozzano dell’Emilia (BO), inerente all’attività di produzione di galleggianti per la pesca.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l’azienda è insediata in una porzione di fabbricato ad uso produttivo sito in via Veneto con aree cortilive ad uso comune e ad uso esclusivo;
- ✓ il fabbricato dispone di rete fognaria separata per:
  - acque reflue di tipo domestico afferente alla pubblica fognatura delle acque nere di via Veneto, afferente al depuratore di Ozzano dell’Emilia – Ponte Rizzoli;
  - acque meteoriche non contaminate del coperto degli edifici e delle aree di sosta e transito afferente alla pubblica fognatura delle acque bianche di via Veneto;su cui si innestano gli scarichi di pertinenza del richiedente l’istanza;
- ✓ l’attività dell’azienda consiste nella realizzazione di galleggianti per la pesca sportiva descritte, nella relazione tecnica trasmessa dalle seguenti fasi:
  - ricevimento delle materie prime;
  - lavorazioni meccaniche di:
    - taglio;
    - tornitura;
    - foratura;
  - verniciatura e asciugatura;
  - imballo e spedizione prodotti finiti;
- ✓ l’azienda dichiara di:



- non generare scarichi di acque di tipo produttivo come conseguenza delle attività produttive;
- che le aree esterne comuni e di pertinenza non sono utilizzate per attività produttive né per il deposito di materie prime o rifiuti;

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
  - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue ( fossa biologica) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto MAER Sas**  
**comune di Ozzano Emilia - via Veneto n° 8**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione galleggianti da pesca svolta dalla società MAER Sas nello stabilimento posto in comune di Ozzano Emilia, via Veneto n° 8, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società MAER Sas è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: VERNICIATURA E ASCIUGATURA GALLEGGIANTI IN Balsa E IN POLIURETANO**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 5000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 7 m                     |
| Durata massima .....  | 5 h/g                   |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Polveri totali ...                                            | 3 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ..... | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: filtro paint stop

---

**EMISSIONE E2**

**PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE POLIURETANO E LEGNO IN Balsa**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Portata massima ..... | 850 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 7 m                    |
| Durata massima .....  | 8 h/g                  |

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri totali .....                                          | 10 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ..... | 500 mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

## EMISSIONE DA IMPIANTO TERMICO CIVILE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali.

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm<sup>3</sup>) per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto

descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo

manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1. E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 28/02/2023 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data di messa a regime, la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società Maer Sas dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità

annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta Maer Sas, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena Idice in data 21/6/2021 e successive integrazioni.

-----

Pratica Sinadoc n. 24250/2021

Documento redatto in data 25/02/2022

## Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della MAER s.a.s. ubicato in via Veneto 8, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**

### ALLEGATO C

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

#### **Esiti della valutazione**

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Ozzano dell'Emilia prot. 18402 del 28/9/2021 per la matrice impatto acustico (si veda Allegato A);
2. vista l'autocertificazione presentata dalla società titolare ai sensi dell'art. 4 del DPR 227 del 19/10/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di Ozzano dell'Emilia.

#### **Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena Idice in data 21/6/2021.

*Pratica Sinadoc 24250/2021. Documento redatto in data 25/2/2022*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**